

PROGETTO:	ELABORATO:
Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi degli art. 238 e 252 ter della L.R. 65/2014	Previsione 12 – Riqualificazione dell'impianto di pesca sportiva a Castelluccio

RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PESCA SPORTIVA A CASTELLUCCIO

Quadro conoscitivo




Figura 1: Carta dei battenti idraulici.

PROGETTO:	ELABORATO:
Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi degli art. 238 e 252 ter della L.R. 65/2014	Previsione 12 – Riqualificazione dell'impianto di pesca sportiva a Castelluccio




Figura 2: Carta della magnitudo idraulica.




Figura 3: Carta della pericolosità da alluvioni.

<i>PROGETTO:</i>	<i>ELABORATO:</i>
<i>Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi degli art. 238 e 252 ter della L.R. 65/2014</i>	<i>Previsione 12 – Riqualificazione dell'impianto di pesca sportiva a Castelluccio</i>

Criteri di fattibilità

Il presente comparto, esterno al territorio urbanizzato, è caratterizzato da:

- Pericolosità da alluvione variabile, da P1 a P3, sul margine Est dell'area;
- Magnitudo moderata (M1);
- Battente idraulico per esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni variabile, con valor medio di 0.20 m.
- Quota di esondazione per tempo di ritorno di 200 anni pari a 23.35 m slm, da assumersi come quota di esondazione a cui sommare il franco di progetto;
- Volume potenzialmente sottratto alle esondazione per tempo di ritorno 200 anni pari a 188 mc su tutto il comparto.

Le condizioni per la fattibilità dell'intervento variano all'interno della scheda norma in funzione del grado di pericolosità e magnitudo presenti.

Le aree all'interno del comparto di variante urbanistica che ricadono in fascia di pericolosità P1 non sono soggette a vincoli di fattibilità idraulica.

Nelle aree a pericolosità P2, in assenza in questa fase di indicazioni di maggior dettaglio a carattere progettuale, si evidenzia quanto segue:

- per la realizzazione di nuovi fabbricati all'interno dell'area di riqualificazione si fa riferimento all'art.12 comma 2 della L.R. 41/2018, trattandosi della realizzazione di nuovi manufatti connessi e funzionali all'attività esistente. Ai fini della gestione del rischio dovranno essere realizzati interventi di cui all'art.8 comma 1 lettera c) della LR 41/2018. Il franco minimo per la realizzazione di nuovi fabbricati rispetto alla quota di esondazione duecentennale è fissato in 30 cm.
- per la realizzazione di parcheggi e della nuova viabilità si può fare riferimento all'art.13 della L.R. 41/2018,

Dovrà essere assicurato il non aggravio del rischio nelle aree contermini secondo quanto prescritto dall'art.8 comma 2 della L.R. 41/2018.

Per i nuovi fabbricati il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree potrà essere assicurato attraverso la realizzazione degli interventi di cui all'art.8 comma 1 lettera c) della LR 41/2018, quali opere o interventi che invasino temporaneamente le acque di esondazione, assicurando il successivo drenaggio delle acque verso un corpo idrico recettore o verso il sistema di fognatura acque meteoriche.

Ai fini del dimensionamento degli interventi di cui all'articolo 8 si farà riferimento alla quota di esondazione qui definita, valutata con riferimento al DTM Lidar della Regione Toscana.

E' da osservarsi che la viabilità di accesso all'impianto pesca sportiva è in condizioni di sicurezza (pericolosità P1). Per eventuali aree di parcheggio a servizio dell'impianto poste in area P2 dovrà assicurarsi il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, il non superamento del rischio medio R2 e dovranno essere previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali. Per la gestione del rischio e le relative misure preventive risulta inoltre necessaria la predisposizione di adeguata cartellonistica di segnalazione del rischio alluvione, unita all'aggiornamento del piano di protezione civile comunale.

Ai fini del contenimento degli effetti derivanti dall'impermeabilizzazione dei suoli e della corretta regimazione delle acque meteoriche provenienti dalle aree oggetto di trasformazione si rimanda a quanto definito al paragrafo 3.2.2 della Relazione geologica di fattibilità del secondo Regolamento Urbanistico.